

PSSSS.....



Home

News

Archivio

Chi siamo

Download

RSS XML

Scrivici

Aree tematiche

[SOPRA LE
RIGHE](#)

[MONDO](#)

[DALLA A ALLA Z](#)

[CULTURA](#)

[RACCONTI](#)

Tutti gli articoli

Archivio articoli

Cerca nel sito

Cerca:

Ricerca avanzata

Annunci

Voli economici con le migliori compagnie di linea e low cost

Prenota ora

lastminute.com

L'ERGASTOLO OSTATIVO

Il punto di di Luigi Morsello, autore di "La mia vita dentro. Le memorie di un direttore di carceri"

Ho letto questa espressione (ergastolo ostativo) poco tempo fa e francamente restai perplesso: cosa significava? Cosa voleva dire? Ostativo a che cosa?



Mi sembrò, ed era a mio giudizio, un'espressione metagiuridica. Mi venne il desiderio di approfondire, senza risultati apprezzabili, su Google. Poi ho capito cosa voleva significare.

La pena dell'ergastolo ha una sua peculiarità, atroce per gli ordinamenti europei occidentali, di non avere la previsione della sua durata nel tempo. Il condannato all'ergastolo in teoria non deve uscire vivo dal carcere. L'art. 22 codice penale dice che la pena dell'ergastolo è perpetua. Va ricordato che il codice penale vigente è del 1931 e conteneva un'altra pena ancora più orribile: la condanna a morte (art. 17, comma 2. c.p.), abolita nel 1944, abolizione confermata nel 1948 dall'art. 27, comma 4 della Costituzione.

Ebbene, la mente corre agli esempi della legislazione penale statunitense, laddove un limite massimo di pene detentive, anche concorrenti, non esiste, tant'è che leggiamo l'assurdo di condanne a pene detentive di gran lunga superiori alla durata della vita umana. Per non parlare della pena di morte che non è prevista solo in 15 degli Stati confederali.

Torniamo al significato di questa espressione, super caricata di effetti mediatici, per evidenziare che:

- 1) dopo 26 anni di pena detentiva scontata (anche la liberazione anticipata concessa per buona condotta - 45 giorni ogni semestre di pena scontata - si considera pena scontata);
- 2) l'art. 4-bis O.P., che prevede il "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti", che sono quelli per i quali sono previste condizioni particolari per la concessione, fra le altre misure alternative alla detenzione, applicabili alla liberazione condizionale nel momento della sintesi dell'osservazione e nella formulazione di un programma di trattamento finalizzato alla concessione delle stesse e della liberazione condizionale.

La più importante è di segno attivo: la collaborazione con la giustizia di coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati (art. 58 ter O.P.).

Le altre condizioni sono di segno negativo:

- 1) insussistenza dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
- 2) casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;
- 3) casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

Sono chiarimenti sommari, che tuttavia servono a far capire che le doglianze degli ergastolani che parlano di "ergastolo ostativo" non mi sembrano particolarmente fondate, in quanto le stesse misure sono previste anche per gli altri tipi di reati commessi con finalità di terrorismo o di criminalità mafiosa. Se una lotta può e deve essere fatta è relativa solo alla pena dell'ergastolo, della quale invano è stata chiesta fino a oggi l'abolizione.

© Infinito edizioni/Luigi Morsello 2010 - Si consente l'uso libero di questo materiale citando chiaramente la fonte

redazione ilcassetto.it
29/03/2010

[Annunci Google](#) [CP](#) [Reati 231](#) [Concessione](#) [Paco Pena](#) [Pena Branca](#)

[Stampa questa pagina](#)

[leggi altre notizie](#)
[indietro](#)

Scrivi un Commento

Qui sotto puoi inserire un commento al tema di questa pagina.

Annunci

Studio Legale -

Avvocato

Esperti in
Consulenza
Legale Civile
Primo Parere
Gratuito a Roma
www.StudioLegaleNava.it

Video



Newsletter

E-mail:


Iscriviti alla nostra newsletter.

Gli articoli più letti del mese

Caso Moro dalla A alla Z
Il giallo di Via Poma
No Ruz
Cento anni di Flaiano
Il ghetto di Gaza nel 2010
Offside
Un ottantanove persiano
La mia vita dentro
Carceri, un nuovo suicidio
Favola di un viaggio alla
riconquista del tempo

Riproponiamo

Non solo Mahmud
E' solo la voce che resta
Prigionieri di Teheran/5
La Cina contro Google
Praga, vent'anni dopo
Bluff o minaccia?
La bomba di Firenze
Obama d'Egitto
Cento ragioni per leggere
Leone
Ginevra, Teheran
Crollo!
Primo Salone dell'Editoria
Sociale
Italian Class Action
Albini d'Africa
E viene Natale

Nome e Cognome	<input type="text"/>
Indirizzo Email <i>non sarà pubblicato</i>	<input type="text"/>
<p>I messaggi offensivi, volgari o futilli ed i messaggi di propaganda saranno modificati o non pubblicati. I link pubblicitari saranno rimossi. Non riportare testi presi da altri siti. Non riportare lo stesso commento in più temi. Non utilizzare abbreviazioni SMS (ke, xké, cmq, nn, sn, qlc, x, ecc.) e non scrivere in Maiuscolo. Non puoi avere più di 2 commenti "in attesa di pubblicazione" per articolo. <i>Eventuali errori di ortografia o grammatica vengono corretti solo quando necessario a rendere il testo più comprensibile.</i></p>	
Commento	<input type="text"/>
Caratteri rimanenti: 300	
<p>ho letto le condizioni e mi impegno a rispettarne i termini <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di</p> <p>acconsento <input checked="" type="checkbox"/></p>	
	
<input type="button" value="Invia"/>	

Registrazione Tribunale Civile di Roma n° 377/2004 del 17/9/2004
 Direttore responsabile Antonello Sacchetti

Copyright 2010 Il Cassetto all rights reserved - Realizzazione Siti MarcoMedi@

W3C HTML 4.0 W3C CSS

